

**DELIBERA N. 219/19/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ TELEMANTOVA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEMANTOVA”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE  
NELL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), IN COMBINATO DISPOSTO CON LE  
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETT GG), NONCHE’ DELLE  
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 38, COMMA 9, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 6/19 - PROC. N. 59/19/FB-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 settembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

*pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge della Regione Lombardia, n. 20 del 28 ottobre 2003, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”*;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni”* e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro”*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 16 dicembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lombardia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, con atto CONTESTAZIONE N. 6/19 del 27 maggio 2019 (prot. n. 0003211 LM 3.3.3/6 201900324), ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Telemantova S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telemantova", la presunta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, comma 1, lett. gg) e 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione di *spot* pubblicitari non segnalati e pubblicità occulta, non riconoscibile come tale e non distinguibile dal resto della programmazione, andati in onda in data 21, 22, 23, 25, 26 e 27 marzo 2019 nel corso del programma "Tutto in un minuto", nonché la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver riscontrato il superamento, nelle date e negli orari di seguito indicati, dei previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari:

- 21 marzo 2019, fascia oraria 20:00-21:00, percentuale 27,6%
- 22 marzo 2019, fascia oraria 21:00-22:00, percentuale 28,8%;
- 25 marzo 2019, fascia oraria 20:00-21:00, percentuale 31,6%;
- 26 marzo 2019, fascia oraria 20:00-21:00, percentuale 28,3%;
- 26 marzo 2019, fascia oraria 21:00-22:00, percentuale 32,5%;
- 27 marzo 2019, fascia oraria 20:00-21:00, percentuale 28,8%;
- 27 marzo 2019, fascia oraria 21:00-22:00, percentuale 30,3%.

## 2. Deduzioni della società

La società Telemantova S.p.A. - cui il citato atto CONTESTAZIONE N. 6/19 del 27 maggio 2019 risulta notificato in pari data - con nota del 3 giugno 2019 ha chiesto di accedere agli atti del procedimento, comunicando di aver provveduto, contestualmente alla ricezione dell'atto a sospendere la diffusione del messaggio televisivo oggetto di contestazione.

A seguito dell'accesso agli atti, esperito in data 11 giugno 2019, la citata società, con nota del 12 giugno 2019, ha confermato di aver cessato la trasmissione del programma "Tutto in un minuto" a far data dal 27 maggio 2019, e con nota del 20 giugno 2019 ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

- l'Editore non ha inteso in alcun modo diffondere contenuti di pubblicità occulta in quanto la natura commerciale del messaggio televisivo "Tutto in un minuto" è palese, come ne è chiaro l'intento promozionale a favore delle varie aziende che in esso compaiono, delle quali vengono presentati in video beni e servizi con relative immagini, riferimenti ed indirizzi;
- il messaggio "Tutto in un minuto" diffonde immagini idonee a consentire al consumatore medio di rendersi perfettamente conto di fruire di informazioni di natura commerciale e tali da permettergli di assumere una consapevole decisione in merito ad eventuali acquisti;

- deve escludersi che il messaggio “*Tutto in un minuto*” costituisca una forma di comunicazione commerciale audiovisiva occulta, stante la sua distinzione e riconoscibilità rispetto al resto della programmazione;
- sebbene sia ancora in corso l'accertamento delle cause o concause che hanno determinato il superamento, nelle date e negli orari evidenziati nell'atto di contestazione, dei previsti limiti di affollamento pubblicitario, nella fattispecie la violazione può essere avvenuta per un errore del personale preposto al controllo delle trasmissioni ed in particolare alla mancata od erronea applicazione da parte di quest'ultimo della procedura di monitoraggio dell'affollamento pubblicitario (procedura GEA 20) adottata dall'emittente quale modello di organizzazione e gestione ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità;
- allo stato, la causa più probabile della violazione non risulta ascrivibile all'inefficacia della procedura di monitoraggio adottata, ma alla personale responsabilità di taluno dei soggetti preposti all'applicazione della procedura e tuttavia la società ha disposto una verifica interna al fine di adottare idonee soluzioni per evitare che l'accaduto possa nuovamente ripetersi ed al riguardo chiede l'audizione personale del proprio legale rappresentante per riferire in merito alle conclusioni dell'accertamento interno.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 52 del 10 luglio 2019, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate e ha proposto a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione.

Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato per i seguenti motivi:

- diversamente da quanto osservato dalla società Telemantova S.p.A., secondo la quale la trasmissione oggetto di contestazione costituirebbe un blocco pubblicitario con chiaro intento promozionale, il programma “*Tutto in un minuto*” è proposto nel formato tipico di una trasmissione divulgativa, con toni propri di una rubrica, dotato di una sigla iniziale e finale e condotto da una presentatrice che, in un contesto comunicazionale informativo, lancia una serie di “*servizi*” (ad esempio in data 21 marzo 2019 alle ore 20:22 ) nel corso dei quali vengono decantate le qualità dei prodotti offerti dalle varie aziende presentate, senza alcun tipo di segnalazione visiva o acustica volta a rendere prontamente riconoscibili le comunicazioni commerciali in esso contenute;
- la circostanza evidenziata dall'emittente, per la quale la natura commerciale della trasmissione “*Tutto in un minuto*” risulterebbe palese al consumatore medio, non esime l'emittente dall'obbligo di indicare a video il carattere promozionale della stessa al fine di renderne prontamente riconoscibile lo scopo pubblicitario;
- la circostanza per la quale il superamento, nelle date e negli orari indicati nell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Lombardia n. 6/19 del 27 maggio 2019, dei previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari possa essere avvenuto a causa di un errore del personale preposto al controllo delle trasmissioni ed

in particolare alla mancata od erronea applicazione da parte di quest'ultimo della procedura di monitoraggio dell'affollamento pubblicitario (procedura GEA 20) adottata dall'emittente, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente;

- peraltro, non rilevando, ai fini dell'attribuzione di responsabilità per i fatti accaduti, gli esiti della verifica interna volta all'accertamento delle cause che hanno determinato la condotta violativa, il presente procedimento, sottoposto a perentori termini di conclusione, può proseguire il regolare iter a prescindere dallo svolgimento dell'audizione richiesta al CO.RE.COM. Lombardia per riferire in merito alle conclusioni di tale attività, che potrà avvenire nel tempo ritenuto più opportuno dalla società Telemantova S.p.A., senza che risulti pregiudicato il corretto esercizio del diritto di difesa della stessa;

CONSIDERATO che nel corso del programma “*Tutto in un minuto*” mandato in onda in data 21, 22, 23, 25, 26 e 27 marzo 2019, si assiste alla presentazione orale e visiva di attività, prodotti e servizi, offerti da aziende operanti a livello locale, accompagnata da nome, logo e recapiti di queste ultime, suscettibile - in quanto priva di alcun tipo di segnalazione volta a renderne prontamente riconoscibile lo scopo pubblicitario - di ingannare il pubblico circa la natura promozionale delle sequenze, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che, in combinato disposto con la definizione fornita dall'art. 2, comma 1, lett. gg), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, proibisce la trasmissione di comunicazioni commerciali occulte;

CONSIDERATO, altresì, che nelle trasmissioni di “*Telemantova*” si riscontra, nelle date e nelle fasce orarie evidenziate nell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Lombardia, n. 6/19 del 27 maggio 2019, il superamento dei limiti orari di affollamento pubblicitario stabiliti dall'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “*Telemantova*” deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati

riscontrati per più giorni nel periodo di programmazione sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la condotta può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società Telemantova S.p.A.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Sebbene la società abbia dichiarato di aver provveduto, contestualmente alla ricezione dell'atto di contestazione, a sospendere la diffusione della trasmissione "*Tutto in un minuto*", tuttavia la stessa non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze delle violazioni.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società, che presenta per l'anno 2018 una perdita d'esercizio (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, comma 1, *lett. gg*) e 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per 6 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sei giornate sottoposte a monitoraggio (21, 22, 23, 25, 26 e 27 marzo 2019) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ORDINA**

alla società Telemantova S.p.A., con sede legale in Mantova loc. Boma, via Pietro Verri n. 27, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale

“*Telemantova*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), in combinato disposto con le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, *lett. gg*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 219/19/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 219/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 19 settembre 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi